

ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di mediazione svolto dall'Organismo Veronese di Mediazione Forense (di seguito, anche "O.V.M.F." od "Organismo"), istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona (di seguito anche "C.d.O.") presso il Tribunale di Verona ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180.
2. Il presente regolamento e lo statuto che regge l'O.V.M.F. sono stati approvati con deliberazione del C.d.O. del 21.02.2011, successivamente modificata con deliberazione del 21.03.2011.
3. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2010 il presente regolamento si applica all'attività di mediazione finalizzata alla composizione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, mediante il raggiungimento di accordi tra le parti che promuovano il procedimento di mediazione in forza di un contratto, di una clausola contrattuale o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su disposizione del Giudice o per iniziativa volontaria di una o più parti interessate.
4. Per i procedimenti di mediazione disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPO II

L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Organismo Veronese di Mediazione Forense gestisce i procedimenti di mediazione secondo le norme di legge vigenti nonché in ottemperanza alle norme prescritte dallo statuto che lo regge e a quelle del presente regolamento.

2. L'Organismo ha competenza per i procedimenti di mediazione obbligatoria, di mediazione volontaria e di mediazione demandata dal Giudice nelle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, del D.M. 180/2010 e ss. mm.ii..
3. I procedimenti di mediazione si svolgono nei locali che sono nella disponibilità dell'Organismo.
4. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, il procedimento di mediazione si può svolgere in altro luogo.
5. Nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione volontaria le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Nell'ambito della mediazione volontaria le parti potranno in ogni momento ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.
6. Quando, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità giudiziale, l'Organismo assicura alle parti che possiedono i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato – ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 – l'assistenza gratuita di un avvocato nel procedimento di mediazione, potendo esse individuarlo tra gli avvocati iscritti nell'Elenco dei mediatori dell'Organismo, con esclusione di quello designato per il procedimento stesso. La parte che intenda avvalersi del presente beneficio è tenuta a depositare presso l'Organismo copia dell'istanza depositata presso l'Ordine degli Avvocati competente per accedere al patrocinio a spese dello Stato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se

l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'O.V.M.F., e comunque nell'ambito dei procedimenti di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dei procedimenti medesimi.

8. L'accesso alla mediazione e le relative comunicazioni potranno avvenire anche attraverso il ricorso a procedure telematiche come disciplinate dall'Allegato 3 al presente Regolamento.

ARTICOLO 3 – L'ELENCO DEI MEDIATORI

1. L'O.V.M.F. tiene l'Elenco dei mediatori composto da almeno cinque avvocati aventi i requisiti di cui al successivo art. 6.

2. La tenuta dell'Elenco è ispirata al criterio di proporzione tra il numero di mediatori iscritti ed i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.

3. L'Elenco è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- a) beni, diritti reali, possesso, condominio, locazione, comodato, affitto d'azienda;
- b) successioni ereditarie, divisioni, donazioni;
- c) persone, famiglia, patti di famiglia;
- d) risarcimento del danno derivante da responsabilità da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo pubblicitario, da responsabilità extracontrattuale;
- e) obbligazioni, contratti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- f) lavoro;
- g) società, azienda, diritti di privativa, concorrenza;
- h) materia dei rapporti di consumo;
- i) materia internazionale.

4. Ciascun mediatore può essere iscritto ad un massimo di quattro Sezioni.

5. Per ogni mediatore sono annotate nell'Elenco le specializzazioni eventualmente riconosciute dalla legge e in forza di disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, nonché la conoscenza delle lingue straniere.
6. Tali annotazioni sono messe a disposizione degli utenti, anche mediante pubblicazione dell'Elenco nel sito web dell'Organismo.
7. La revisione dell'Elenco dei mediatori ha cadenza annuale ed è di competenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 – LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo, sotto la direzione del Segretario, si occupa del servizio di mediazione ed è ubicata presso le sedi dell'Ordine degli Avvocati di Verona.
2. I dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria Amministrativa sono tenuti ad essere imparziali, a non entrare nel merito della controversia e a non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione; è fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori e, se richiesti, si limitano a mettere a disposizione l'Elenco.
3. I dati personali, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
4. Il Segretario tiene il registro, anche informatico, degli affari di mediazione con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al tipo di mediazione avviata (obbligatoria, volontaria, demandata dal Giudice), al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti (ivi compresa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato per gli effetti di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 28/2010), all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
5. Gli atti e i documenti del procedimento di mediazione sono custoditi dalla Segreteria Amministrativa in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione

6. La parte che deposita documenti unitamente alla domanda di mediazione o, rispettivamente, alla dichiarazione di adesione è tenuta a dichiarare se essi sono riservati al solo mediatore; in tal caso, i documenti devono essere elencati in indice separato di cui gli atti introduttivi non devono fare menzione.

7. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria Amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori.

CAPO III

IL MEDIATORE

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il mediatore nel corso del primo incontro chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; e quindi invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.
2. Il mediatore aiuta le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
3. I mediatori iscritti nell'Elenco svolgono la loro attività nel rispetto della normativa vigente, del presente regolamento di procedura e codice etico e devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del codice deontologico e dal D.M. n. 180/2010, così da mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo. Il rispetto degli obblighi deontologici e di aggiornamento specifico è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei mediatori.
4. Il mediatore non può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
5. Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione.
6. Prima che le parti formalizzino innanzi al mediatore l'eventuale accordo, questi ha il dovere in sessione pubblica di informarle dei diritti e degli obblighi che esso comporterebbe, con espresso divieto comunque di esprimere alcuna valutazione in

merito al contenuto di esso o di proporre, se non richiesto congiuntamente da tutte le parti, soluzioni alternative; di tale informativa è fatta menzione nel processo verbale.

7. Il mediatore non può intrattenere con le parti comunicazioni riservate, fatta eccezione per quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. Il mediatore designato si uniforma tempestivamente ad ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.

ARTICOLO 6 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Sulle domande di iscrizione nell'Elenco dei mediatori, delibera il Consiglio Direttivo, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse.

2. Sono requisiti di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori:

a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

3. Costituiscono ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori:

a) l'essere iscritto nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Verona o, qualora l'Organismo non abbia un sufficiente numero di mediatori, in Albi tenuti da altri Ordini degli Avvocati con sede nelle circoscrizioni di Tribunali confinanti, e non essere sospeso in via cautelare dall'attività di avvocato; non integra il presente requisito l'iscrizione negli elenchi speciali degli avvocati assegnati agli uffici legali degli Enti pubblici, di cui all'art. 4, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;

b) aver partecipato con esito positivo almeno ad un corso di formazione specifica in tema di mediazione sensi dell'art. 18, comma 2, lett. f), e successive modifiche del D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, tenuto da ente di formazione abilitato ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia medesimo;

c) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento;

d) non essere iscritto nell'elenco dei mediatori di più di cinque organismi di mediazione;

e) essere in regola con la formazione professionale obbligatoria.

4. Ai fini dell'iscrizione nelle Sezioni dell'Elenco di cui all'art. 3, l'O.V.M.F. valuterà il possesso di specifiche competenze nelle materie giuridiche indicate dal richiedente.

5. Il richiedente presenta all'O.V.M.F. domanda di iscrizione contenente, oltre ai dati anagrafici:

a) dichiarazione di disponibilità ad operare per l'Organismo con l'indicazione delle Sezioni dell'Elenco di cui all'art. 3, comma 3, alle quali chiede di essere iscritto;

b) "curriculum" sintetico con la precisazione di eventuali specializzazioni ai sensi dell'art. 3, comma 5, e delle lingue eventualmente conosciute;

6. La sussistenza del requisito di cui al comma 3, lett. b), del presente articolo è comprovata con la presentazione di copia dell'attestato di superamento del percorso formativo di cui all'art. 18, comma 2, lett. f, del D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di copia dell'attestato di superamento del percorso formativo di cui al D.M. n. 222/2004 e dell'attestato del successivo percorso formativo integrativo di almeno 10 ore ai sensi del predetto art. 18, comma 2, lett. f.

7. La domanda di iscrizione deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e al comma 3.

8. Ai fini dell'iscrizione nella Sezione dell'Elenco di cui all'art. 3, comma 3, lett. i), (materia internazionale), il richiedente dovrà presentare altresì documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

9. Il mediatore iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo copia dell'attestato di partecipazione al corso biennale di aggiornamento formativo specifico in materia di mediazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. g), del Ministero

della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni, tenuto da ente di formazione abilitato ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia stesso.

10. L'Organismo può chiedere all'interessato di presentare idonea documentazione a supporto delle dichiarazioni sostitutive rese circa la sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione.

11. Fermo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del presente articolo si rivelassero non veritiere, l'O.V.M.F. ne dà comunicazione all'Ordine degli Avvocati di appartenenza per quanto di competenza.

ARTICOLO 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Il Consiglio Direttivo dispone la cancellazione dall'Elenco dei mediatori:

- a) su richiesta del mediatore stesso;
- b) qualora venga meno uno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco;
- c) nel caso di rifiuto senza giustificato motivo dell'incarico di mediazione affidato, quando ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno, ovvero di una sola volta nell'ipotesi in cui il mediatore sia tenuto a svolgere il servizio gratuitamente ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento o nel caso di rifiuto per una volta e senza giustificato motivo di assistere la parte ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento.
- d) nel caso di inadempimento all'obbligo di specifico aggiornamento biennale in materia di mediazione;
- e) per gravi motivi.

2. Del provvedimento di cancellazione del mediatore dall'Elenco è immediatamente notiziato l'Ordine degli Avvocati di appartenenza per quanto di competenza.

3. I provvedimenti di cancellazione sono assunti dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento e previa audizione del mediatore.

4. Entro dieci giorni dalla intervenuta comunicazione, contro i provvedimenti di cancellazione, il mediatore può proporre reclamo scritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, il quale – senza la partecipazione dei suoi componenti facenti parte del Diretto dell'Organismo – provvede sentite le parti. Su istanza dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine può sospendere il provvedimento fino alla decisione del reclamo.

ARTICOLO 8 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' – CODICE ETICO DEL MEDIATORE

1. Per ciascun affare per il quale è designato, il mediatore presenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, c.d. “dichiarazione di imparzialità”, con la quale afferma:

- a) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la sua imparzialità o la sua indipendenza dalle parti;
- b) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità disciplinata dal presente articolo;
- c) che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 62 del codice deontologico forense e dall'art. 815 del codice di procedura civile;
- d) di avere conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione.

2. Il mediatore presenta alla Segreteria Amministrativa, prontamente e comunque non oltre 48 ore dalla comunicazione della sua designazione, con ogni mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, l'accettazione dell'incarico e della disciplina dettata del presente regolamento, nonché la “dichiarazione di imparzialità” di cui al primo comma.

3. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la presentazione della “dichiarazione di imparzialità” di cui al comma 1.

4. I magistrati onorari e i giudici di pace, durante il loro mandato, non possono assumere incarichi quali mediatori.

5. Il mediatore designato non può avere ricoperto alcun incarico di arbitro, giudice di pace o onorario in un procedimento che abbia coinvolto una delle parti.
6. Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità o all'indipendenza nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.
7. Il mediatore è responsabile dei danni che derivino all'Organismo da sue dichiarazioni non veritiere.
8. Fermo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive rese dal mediatore ai sensi del presente articolo si rivelassero non veritiere, l'O.V.M.F. ne dà comunicazione all'Ordine degli Avvocati di appartenenza per quanto di competenza.

ARTICOLO 9 – LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. La designazione del mediatore compete al Responsabile dell'Organismo, che può all'uopo delegare uno o più dei suoi componenti.

Ciascuna parte in sede di deposito della domanda di mediazione o dell'adesione può esprimere la preferenza per un Mediatore dell'Organismo. L'Organismo confermerà l'incarico al Mediatore indicato da una delle parti ove tutte le altre concordino sulla scelta.

Diversamente il Mediatore sarà incaricato secondo la rotazione seguita dall'Organismo nell'affidamento degli incarichi.

2. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti, secondo l'ordine di iscrizione, nella Sezione dell'Elenco relativa alla materia oggetto della controversia, individuata con il criterio della prevalenza.

3. La designazione avviene in base allo scorrimento della lista seguendo l'ordine progressivo dell'Elenco della rispettiva Sezione di iscrizione.

4. Nel caso in cui il mediatore da designare sia tenuto a svolgere il servizio gratuitamente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del presente regolamento di procedura e codice etico, e la designazione in base al criterio di cui al comma che precede cada su

un mediatore che ha già svolto il servizio gratuitamente, in deroga al criterio di cui al comma che precede il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore immediatamente susseguente a quello determinato dal semplice scorrimento della lista.

5. Se il mediatore designato non accetta l'incarico per motivi di incompatibilità, di conflitto di interessi o di incompetenza, l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'Elenco. Al mediatore che non accetti l'incarico per i suddetti motivi, è assegnato l'incarico successivo.

6. Ai fini della designazione da parte del Responsabile dell'Organismo, le parti possono effettuare un'indicazione comune del mediatore tra i nominativi della competente Sezione dell'Elenco.

7. In caso di sostituzione del mediatore, il Responsabile dell'Organismo designa un altro mediatore.

ARTICOLO 10 – LA SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. La sostituzione del mediatore compete al Responsabile dell'Organismo, che può all'uopo delegare uno o più dei suoi componenti.

2. Su istanza motivata di una parte coinvolta nel procedimento di mediazione, il Responsabile dell'Organismo può provvedere alla sostituzione del mediatore.

3. Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi che a lui fanno capo comporta la sua sostituzione, salvo quanto previsto all'art. 7.

4. Il Responsabile dell'Organismo provvede parimenti alla nomina di un altro mediatore ai sensi dell'art. 9:

a) qualora il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e motivata, che deve essere accettata dal Responsabile dell'Organismo medesimo;

b) nei casi di cancellazione di cui all'art. 7.

5. Entro dieci giorni dalla intervenuta comunicazione, contro i provvedimenti di sostituzione d'ufficio di cui ai commi che precedono, il mediatore può proporre

reclamo scritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, il quale – con esclusione dei suoi componenti facenti parte del Direttivo dell'Organismo – provvede sentite le parti. Su istanza dell'interessato, il Responsabile dell'Organismo può sospendere il provvedimento fino alla decisione del reclamo.

CAPO IV

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 11 – L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010 il procedimento di mediazione si attiva con il deposito della relativa domanda presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. La parte chiamata alla mediazione e che aderisce al procedimento presenta la relativa dichiarazione.

2. Nel caso in cui la parte possieda i requisiti previsti dall'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, unitamente alla domanda di mediazione, ovvero rispettivamente alla dichiarazione di adesione, è tenuta a depositare presso l'Organismo copia dell'istanza depositata presso l'Ordine degli Avvocati competente per accedere al patrocinio a spese dello Stato, nonché a produrre, se l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

3. L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. La parte che aderisce al procedimento può estenderne l'oggetto ad ogni altra questione non connessa a quella oggetto della domanda, purché vertente su diritti disponibili.

4. La domanda e la dichiarazione di adesione al procedimento devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Organismo, o in forma libera, con l'indicazione:

- a) dell'Organismo;
- b) del giudice territorialmente competente per la controversia, che determina la competenza dell'Organismo;

- c) dei dati identificativi delle parti, del loro codice fiscale e della loro residenza, del domicilio eletto per le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- d) nei casi previsti di patrocinio affidato ad un avvocato, dei dati identificativi dell'avvocato che assiste la parte nel procedimento, ivi compreso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);
- e) dei dati identificativi del rappresentante della parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- f) del tipo di mediazione (obbligatoria, volontaria o demandata dal Giudice) e della materia oggetto della controversia tra quelle indicate nell'art. 3, comma 3, del presente regolamento;
- g) della sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
- h) del valore della controversia, determinato ai sensi del codice di procedura civile, e dei criteri con i quali è stato determinato;
- i) dell'eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione;
- j) dei dati identificativi delle parti nei confronti delle quali la domanda è proposta.

5. Nella domanda di mediazione volontaria deve essere precisato se e quando sono state presentate altre domande di mediazione relative alla medesima controversia; nel caso in cui la domanda di mediazione volontaria si fondi su una clausola di mediazione o di conciliazione, contrattuale o statutaria, il contratto o lo statuto devono essere allegati alla domanda di mediazione.

6. L'autografia della sottoscrizione della domanda ad opera della parte deve essere certificata ai sensi dell'art. 83, terzo comma, codice di procedura civile dall'avvocato che l'assiste. Nel caso in cui il sottoscrittore agisca in rappresentanza di altro soggetto, deve essere allegata copia dei documenti giustificativi del potere di rappresentanza nonché copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato.

7. La domanda di mediazione e la dichiarazione di adesione devono contenere l'impegno della parte a tenere nel procedimento un comportamento leale.
8. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.
9. La presentazione della domanda di mediazione e, rispettivamente, della dichiarazione di adesione alla stessa costituiscono accettazione del presente regolamento di procedura codice etico, delle spese di avvio del procedimento, nonché delle indennità di cui alla tabella A sub Allegato 2 commisurate al valore della controversia, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.

ARTICOLO 12 – ATTI PRELIMINARI – FORMA DEGLI ATTI

1. La Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la competenza dell'Organismo sulla base della competenza territoriale del giudice della controversia, la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento;
- b) annota la domanda nell'apposito registro degli affari di mediazione;
- c) acquisisce la designazione del mediatore e la determinazione dell'indennità di mediazione da parte del Responsabile dell'Organismo;
- d) acquisisce dal mediatore designato la "dichiarazione di imparzialità", nonché l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di accettazione del presente regolamento;
- e) comunica nel più breve tempo possibile alla parte e/o all'avvocato che assiste la parte istante, con ogni mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, il nominativo del mediatore designato, la motivata determinazione dell'indennità di mediazione quando il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la data e il luogo del primo incontro (da fissarsi entro 30 giorni dal deposito della domanda;
- f) dà avviso alla parte e/o all'avvocato che assiste la parte istante, che quest'ultima dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e a conoscenza dei fatti.

2. Una volta ricevuta l'istanza, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate dall'Organismo all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

3. La forma scritta è necessaria per la domanda di mediazione, per la dichiarazione di adesione della parte chiamata alla mediazione, per il verbale del primo incontro e degli incontri successivi fino al termine della procedura di mediazione, per l'accordo di mediazione, per la proposta del mediatore e per il verbale di mancato accordo.

4. La trattazione durante le riunioni comuni e durante gli incontri separati avviene solo in forma orale.

ARTICOLO 13 – PRIMO INCONTRO – INCONTRI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE – DESIGNAZIONE DI MEDIATORI AUSILIARI E NOMINA DI ESPERTI – PROPOSTA DI MEDIAZIONE E VERBALE DI MANCATO ACCORDO.

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso i locali nella disponibilità dell'Organismo o presso la sede eventualmente individuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento e si struttura:

a) nel primo incontro, nel corso del quale il mediatore necessariamente:

a1) chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;

a2) determina, dopo discussione con le parti, il numero dei centri di interesse;

a3) invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.

b) nell'eventuale successiva procedura di mediazione, la quale si svolge in caso di esito positivo del primo incontro.

2. Con ogni mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, le parti sono invitate a comunicare alla Segreteria amministrativa, entro il giorno antecedente data del

primo incontro, i nominativi di coloro che parteciperanno al procedimento di mediazione.

3. E' sempre fortemente raccomandata la presenza personale delle parti, che sola può garantire l'efficacia del procedimento di mediazione. Il rappresentante della parte nel procedimento di mediazione deve essere munito di idonea procura a conciliare ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata; la mancanza di idonea procura o la mancata conoscenza dei fatti sono verbalizzati dal mediatore.

4. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e di pervenire ad un accordo in modo consapevole ed informato.

5. Il mediatore già nel primo incontro avverte tutti i soggetti che partecipano al procedimento di mediazione dell'obbligo di riservatezza su tutto quanto emerge nel corso del procedimento stesso e ne dà atto a verbale.

6. Sempre in via preliminare allo svolgimento della procedura di mediazione, il mediatore:

a) prima di formalizzare l'eventuale accordo segnala alle parti i principi di ordine pubblico e le norme imperative attinenti alla fattispecie e, quindi, l'eventuale impossibilità che lo stesso possa essere perfezionato e, se del caso, omologato.

b) avverte le parti della necessità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini della validità o dell'efficacia dell'eventuale accordo, segnalando che la mancata partecipazione del terzo determinerà l'insuccesso della mediazione.

7. Il mediatore verbalizza l'identità dei soggetti presenti al primo incontro e, all'esito di questo, se del caso, i propri atti preliminari e, d'intesa con le parti, fissa quindi gli incontri della procedura di mediazione che si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi che seguono.

8. Il mediatore conduce tutti gli incontri del procedimento di mediazione senza formalità di procedura; nel corso della procedura di mediazione, sente le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
9. La trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale. Con il consenso delle parti, il mediatore può prendere appunti esclusivamente per suo uso personale al fine di meglio ricordare quanto detto dalle parti.
10. Fermo il divieto di utilizzabilità nell'eventuale giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo il procedimento di mediazione, ciascuna parte può prendere appunti per se stessa, ma le è fatto espresso divieto di chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, o registrare la riunione.
11. Il mediatore può chiedere alle parti se ritengano di esibire ulteriore documentazione.
12. Il mediatore non ha potere decisionale, che rimane riservato alle parti, ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia e facilitare la negoziazione tra le parti.
13. Non sono ammessi da parte del mediatore, delle parti e dei loro difensori comportamenti elusivi, atteggiamenti dilatori, distorsioni di principi del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione, o lo svolgimento di attività comunque alla stessa non riconducibili.
14. Su segnalazione del mediatore, con il consenso delle parti, l'Organismo può designare uno o più mediatori ausiliari ai sensi dell'art. 19.
15. I costi della mediazione rimangono fissi anche nel caso in cui il procedimento prosegua pure con mediatori ausiliari.
16. Se non è possibile procedere alla designazione di un mediatore ausiliario ai sensi del comma che precede, con il consenso delle parti e sempre che non siano esse stesse ad individuarlo di comune intesa, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria Amministrativa, di un esperto, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni

di attuazioni del codice di procedura civile istituito presso il Tribunale di Verona o presso altri Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Venezia o di distretti limitrofi.

17. La nomina dell'esperto è comunque subordinata all'impegno, sottoscritto dalle parti, di sostenerne i relativi oneri in eguale misura e in via anticipata prima dell'inizio delle operazioni.

18. Il compenso dei consulenti viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

19. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e di imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

20. All'esperto è fatto divieto di formulare la proposta di conciliazione.

21. Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore, alla presenza dei loro avvocati, forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

22. Il mediatore, solo su concorde richiesta di tutte le parti coinvolte nella controversia, e solo se nel corso del procedimento sono emersi sufficienti elementi per una definizione alternativa del conflitto, e comunque previo avvertimento circa le conseguenze di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 28/2010, formula loro per iscritto la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010; nel formulare la proposta, rispetta i principi di ordine pubblico e le norme imperative e non prescinde dalla cornice giuridica applicabile alla fattispecie.

23. Nel caso in cui la proposta di conciliazione sia formulata, essa viene inoltrata, per il tramite della Segreteria Amministrativa, alla parte e/o agli avvocati delle parti, che hanno sette giorni per comunicare al mediatore e alla Segreteria Amministrativa, per iscritto con ogni mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, l'eventuale accettazione delle parti.

24. Salvo espresso consenso delle parti, in nessun caso la proposta di conciliazione può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite o ai documenti depositati nel corso del procedimento.

25. Se le parti aderiscono alla proposta formulata dal mediatore, ovvero se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con le modalità previste rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010.

26. In nessun caso il verbale di mancato accordo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o indicare le ragioni del mancato accordo.

27. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

28. L'Organismo trasmette al Giudice che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010, la proposta del mediatore formulata ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 14 - MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

1. Nelle ipotesi di mediazione demandata dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, le parti depositano presso la Segreteria Amministrativa copia del provvedimento giudiziale che dispone la mediazione.

2. Nel procedimento di mediazione il mediatore tiene generalmente conto – salvo giustificati motivi – delle eventuali indicazioni date dal Giudice con il provvedimento che dispone la mediazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, al mediatore è fatto divieto di riferire al Giudice demandante alcunché in ordine alle dichiarazioni e all'atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte provenienti dalle parti.

ARTICOLO 15 – RISERVATEZZA – INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Al mediatore, alle parti e a tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione è fatto divieto di divulgare a terzi fatti, dichiarazioni e informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria Amministrativa sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

3. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto di entrambe le parti. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di interrogatorio formale o di giuramento decisorio, né di qualsiasi altro mezzo di prova.

4. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione, o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

ARTICOLO 16 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010, il procedimento si considera concluso, quando:

- a) nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata;
- b) nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte invitata;
- c) il primo incontro si conclude senza accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
- d) le parti raggiungono un accordo amichevole;
- e) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
- f) le parti non raggiungono un accordo amichevole.

2. In tutti i casi in cui si sia tenuto un incontro del procedimento di mediazione, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento e del relativo esito. Il

verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Una copia del verbale è rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale è conservato presso l'Organismo ai sensi dell'art. 18.

3. Se è raggiunto l'accordo tra le parti, il mediatore forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti ovvero la loro impossibilità di sottoscrivere.

4. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il mediatore svolge l'incontro e attesta l'insuccesso del procedimento, precisandone le motivazioni.

5. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. d), l'accordo è incluso nel verbale, che andrà redatto ai sensi del comma 3 che precede, oppure è allegato al verbale, nel qual caso anche l'accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale ne certifica l'autografia o la loro impossibilità di sottoscrivere. L'accordo che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010, sia sottoscritto anche dagli avvocati che assistono le parti e che ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi, l'accordo e il verbale sono omologati, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

6. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. e), il mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta, dà atto che la conciliazione non è riuscita e, solo se espressamente autorizzato dalle parti, le ragioni del mancato accordo amichevole.

7. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. f), il mediatore indica nel verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo amichevole.

8. Al termine del procedimento di mediazione viene consegnata ad ogni parte una scheda di valutazione del servizio conforme al modello di cui all'Allegato 1 al presente regolamento; la scheda completata e sottoscritta dalla parte è comunicata

all'Organismo con modalità che assicurino la certezza del ricevimento, anche per via telematica tramite P.E.C..

9. La scheda di valutazione compilata e sottoscritta dalla parte viene conservata dall'Organismo e copia della stessa è trasmessa per via telematica al responsabile del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurino la certezza del ricevimento.

10. Il responsabile dell'Organismo rilascia alle parti che ne fanno richiesta copia del verbale di accordo di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, unitamente all'allegato accordo, se redatto in atto separato, anche ai fini della presentazione dell'istanza di omologazione giudiziale.

11. Qualora l'accordo raggiunto ad opera del mediatore non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010, perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale ne dà comunicazione al Responsabile del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, all'Organismo e all'Ordine degli Avvocati di appartenenza per quanto di competenza.

ARTICOLO 17 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, salvo espresso consenso delle parti.

ARTICOLO 18 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

1. Fatta eccezione per la domanda, la dichiarazione di adesione, il verbale del procedimento di mediazione e l'eventuale accordo, la Segreteria Amministrativa non conserva gli atti e i documenti presentati per l'esperimento del procedimento di mediazione, i quali vengono consegnati al mediatore e dallo stesso restituiti alle parti alla conclusione del procedimento.

2. A norma dell'art. 2961, primo comma, del codice civile, l'O.V.M.F. conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della conclusione di essi.

3. E' escluso il diritto di accesso agli atti e ai documenti dei procedimenti di mediazione.

4. In relazione al singolo procedimento di mediazione, ciascuna parte che vi abbia preso parte ha diritto di avere accesso alla propria domanda, ovvero rispettivamente alla propria dichiarazione di adesione al procedimento, al processo verbale dell'intervenuto accordo e all'accordo medesimo, ovvero al verbale di espletamento del primo incontro e di mancato accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, ovvero al verbale della procedura di mediazione e di mancato accordo amichevole, agli atti depositati nella propria sessione separata, nonché agli atti depositati da tutte le parti nelle sessioni comuni.

Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia.

ARTICOLO 19 – MEDIATORI AUSILIARI PER LA CO-MEDIAZIONE INTERDISCIPLINARE

1. L'O.V.M.F. può avvalersi anche di Elenchi di mediatori di organismi di conciliazione istituiti da altri Collegi, Ordini o Registri professionali, previi accordi tra l'Ordine degli Avvocati di Verona e gli Enti professionali istitutivi.

2. Su proposta del mediatore titolare del procedimento designato nell'Elenco dei mediatori disciplinato dall'art. 3 del presente regolamento, le parti potranno accettare la designazione di uno o più mediatori ausiliari iscritti negli Elenchi dei mediatori degli organismi di cui al comma 1.

3. In ogni caso, il procedimento di mediazione disciplinato dal presente regolamento è gestito dal mediatore titolare designato nell'Elenco dei mediatori di cui all'art. 3.

4. Al mediatore ausiliario si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e di imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

5. Per la nomina di uno o più mediatori ausiliari occorre il consenso di tutte le parti.

CAPO V

L'INDENNITA' DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 20 – INDENNITA'

1. L'indennità dovuta da ciascuna parte per la fruizione del servizio di mediazione reso dall'Organismo comprende le spese per l'avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione ed è determinata nel suo ammontare dall'Organismo sulla base degli importi di cui alla Tabella A sub Allegato 2 del presente Regolamento, avuto riguardo al valore della controversia. Le spese di mediazione integrano il compenso dell'Organismo ai sensi dell'art. 17, comma 5 *ter*, del D.Lgs. n. 28/2010.

2. L'Organismo applica i criteri di determinazione dell'indennità vigenti come statuiti dall'art. 16 del D.M. n. 180/2010 come modificato dal D.M. 04.08.2014 n. 139. Pertanto in applicazione della richiamata normativa si statuisce che «1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica

alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le indennità di mediazione sono corrisposte integralmente all'esito positivo dell'incontro programmatico.

Il verbale conclusivo del procedimento di mediazione verrà rilasciato dopo il pagamento integrale delle indennità di mediazione.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili».
15. A copertura dei costi del servizio di mediazione, l'Organismo tratterrà una somma pari al 30% delle indennità di mediazione corrisposte dalle parti, dedotte le somme di cui al comma 2 che precede.

ARTICOLO 21 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando, ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis* e comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità giudiziale, le parti che possiedono i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sono esonerate dal pagamento delle spese di avvio e dell'indennità spettante all'Organismo; a tal fine, esse sono tenute a depositare presso l'Organismo copia dell'istanza depositata presso l'Ordine degli Avvocati competente per accedere al patrocinio a spese dello Stato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Qualora tutte le parti si trovino nella condizione prevista nel comma precedente, il mediatore deve svolgere la prestazione gratuitamente.
3. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo taluna delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che possiedono i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4. L'Organismo tiene un apposito registro, anche su supporto informatico, nel quale annota i procedimenti di cui ai commi 1 e 2. Il registro contiene il riferimento al

numero del procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

5. Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuo, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra gli iscritti all'Elenco dei mediatori dell'Organismo che abbiano svolto la loro opera di mediatori o di assistenza nei procedimenti di cui al presente articolo, sino a concorrenza dell'importo di eventuali attività residue.

CAPO VI

NORME DI CHIUSURA E TRANSITORIE

ARTICOLO 22 – NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento e nello statuto dell'O.V.M.F., si applica il D.Lgs. n. 28/2010, il D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, il D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche nella L. 98/2013, così come le altre norme di legge per tempo vigenti.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi degli artt. 16 e 18 del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 5 del D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, l'Organismo presenta al Ministero della Giustizia la domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero stesso, unitamente allo statuto e al presente regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con l'iscrizione dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense nel registro ministeriale degli organismi di mediazione.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

ART. 24 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche del presente regolamento e degli Allegati competono al C.d.O.

2. Ogni modifica del presente regolamento e degli Allegati è comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero di Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180.

Allegati: 1, 2, 3 e 4.

Allegato 1

Il sottoscritto _____

residente/con studio in _____

che ha partecipato in data _____ al procedimento di mediazione n. _____

amministrato da (nome e cognome del mediatore) _____

☐ in proprio ☐ in rappresentanza di _____

a norma dell'art. 16 del regolamento di procedura consegna al responsabile dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense la seguente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

a) Valutazione dell'Organismo (facilità di accesso alla procedura, chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall'O.V.M.F., efficienza della Segreteria Amministrativa, adeguatezza dei locali)

☐ insufficiente

☐ buono

☐ sufficiente

☐ ottimo

b) Valutazione del Mediatore (professionalità, imparzialità, efficienza nel procedimento, competenza nelle tecniche di gestione del conflitto, abilità nella assistenza alla negoziazione)

☐ insufficiente

☐ buono

☐ sufficiente

☐ ottimo

c) Grado di soddisfazione nella partecipazione al procedimento di mediazione (rispetto ad un procedimento giudiziale, anche in termini di risparmio di tempo e di costi)

☐ insufficiente

☐ buono

☐ sufficiente

☐ ottimo

Numero di giorni dal deposito della domanda entro il quale si è tenuto il primo incontro di mediazione:

Durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all'ultimo incontro con il mediatore:

Suggerimenti per avere un servizio migliore:

Luogo _____ Data _____

Firma _____

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazione la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n. 180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

La compilazione della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell'art. 7 D.M. n. 180 del 18/10/2010 e dell'art. 16 del regolamento di procedura dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense; essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte al responsabile dell'Organismo stesso anche per via telematica con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Allegato 2

Tabella A

(conforme alla Tabella A allegata al D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180)

Valore della lite	Spese di mediazione dovute da ciascuna parte
fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

**Criteri di determinazione dell'indennità di cui all'art 16 del dm 180/2010 come
modificato dal dm 4/8/2014 n. 139.**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le indennità di mediazione sono corrisposte integralmente all'esito positivo dell'incontro programmatico.

Il verbale conclusivo del procedimento di mediazione verrà rilasciato dopo il pagamento integrale delle indennità di mediazione.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Allegato 3

REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE

(mediazione telematica a distanza)

Il servizio di ***Mediazione On-Line*** (mediazione telematica a distanza) integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo Veronese di Mediazione Forense e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione del procedimento.

Il servizio di *Mediazione On-Line*, previsto dall'articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D.Lgs. e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza tramite *Stanza di Mediazione On-Line* e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

Nel presente Regolamento, per "parte" si intende l'utente del servizio di mediazione e l'avvocato che l'assiste.

La Segreteria Amministrativa provvederà a richiedere il ristoro delle spese vive debitamente documentate sostenute per lo svolgimento della procedura telematica.

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma *on-line* è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi *server* allocati in *web farm* che utilizzano *policy* di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.

L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (*standard https*) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità:

- ☐ da *link* diretto e personalizzato trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Ricevuta la e-mail, l'utente e l'avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile nel sito internet dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense (www.organismoveronesedimediazioneforense.it).

Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto *wizard*) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).

E' garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.

Caratteristiche di funzionamento

Ricevuta la disponibilità ad eseguire l'incontro di mediazione *on-line* di almeno una parte, nonché l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:

- 1) l'Organismo seleziona l'opzione "*Mediazione on-line*" nella scheda del procedimento del programma gestionale.
- 2) l'applicazione crea una ***Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale)*** e permette l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti,

mediatore), con la quale essi sono inviati ad accedere alla piattaforma *on-line* nel giorno stabilito per l'incontro di mediazione attraverso il *link* presente nella e-mail stessa.

- 3) da quel momento e per i 120 giorni successivi le parti, i rappresentanti e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla *Stanza Virtuale* per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere *file*.

Utilizzando la *Stanza Virtuale*, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.

Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.

Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di *file sharing* con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

I *file* che siano stati eventualmente già allegati dall'Organismo alla pratica sono disponibili per una più rapida condivisione.

Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di mediazione, condiviso *on-line* tramite la funzione di *file sharing/viewer*.

Le parti possono visualizzare il verbale e l'eventuale accordo e firmarli digitalmente, attraverso i *software* di firma, oppure firmarli tradizionalmente.

Ai sensi dell'art. 83 c. 20-bis, terzo periodo, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, in caso di indisponibilità della firma digitale della parte, l'avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale

ed all'accordo di conciliazione qualora la parte disponga di idonei strumenti informatici per la stampa e la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione.

Nel dettaglio la Mediazione on-line:

- ☐ per utilizzare il servizio “Mediazione on-line” è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di:
 - connessione internet ADSL
 - microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati
 - webcam
 - versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive.
- ☐ E' probabile che i PC/Mac siano già dotati dell'ultima versione, per verificarlo eseguire il test del Flash Player in una delle seguenti modalità:
 - se si è già inserito l'utente in una stanza virtuale ed è già stato comunicato il link di accesso, il test sarà proposto all'avvio dal servizio
 - altrimenti cliccare sul seguente link: <http://helpx.adobe.com/it/flash-player.html>
- ☐ permette alle parti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo;
- ☐ consente alle parti di dialogare sia in sessioni “comuni” a tutti, sia in “sessioni” separate, dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;
- ☐ consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione *on line* di recarsi presso gli uffici dell'Organismo e di collegarsi *on line* con l'ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso gli uffici dell'Organismo;
- ☐ consente alle parti di ricevere, all'esito dell'incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata una copia del verbale con l'accordo raggiunto, ovvero il verbale attestante il

mancato accordo, i quali potranno comunque essere ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo;

- ☐ consente alle parti di sottoscrivere il verbale e l'accordo sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura a codice etico dell'Organismo, del quale il presente Regolamento fa parte integrante sub Allegato 3.

Allegato 4

REGOLAMENTO DEL TIROCINIO ASSISTITO FACOLTATIVO DEI MEDIATORI PRESSO L'O.V.M.F.

1. Ai mediatori iscritti nell'Elenco tenuto dall'O.V.M.F. e ai mediatori iscritti presso altri Organismi, dando precedenza ai Mediatori iscritti presso questo Organismo, è consentito svolgere gratuitamente presso l'O.V.M.F. il tirocinio assistito.
2. Sulla base del numero dei procedimenti di mediazione avviati dall'O.V.M.F., la priorità nell'espletamento del tirocinio assistito presso l'O.V.M.F. è data ai mediatori iscritti all'Organismo medesimo; ad ogni procedimento di mediazione potranno partecipare mediatori tirocinanti in numero massimo di tre (3).
3. Il tirocinante che partecipa ai procedimenti di mediazione avviati dall'O.V.M.F. è obbligato al rispetto del codice etico del mediatore di cui all'art. 8 del presente Regolamento di procedura e c.e., è tenuto a presentare all'O.V.M.F. la "dichiarazione di imparzialità" di cui al menzionato art. 8, comma 1, fatta eccezione per il punto d), e la dichiarazione di riservatezza di cui all'art. 15 del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
4. Il mediatore designato dà atto della presenza dei tirocinanti nel verbale degli incontri del procedimento di mediazione.
5. Nel corso degli incontri del procedimento di mediazione, il mediatore tirocinante si relaziona esclusivamente con il mediatore designato e non può intrattenersi, per nessun motivo, con le parti o con gli avvocati che le assistono né prima, né dopo gli incontri stessi.